

COMUNE DI CAMPOTOSTO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax

Prot. 4157

Li 01 SET, 2017

ORDINANZA N° 330/2017

Il Sindaco

Premesso:

- che il territorio del Comune di Campotosto e di altri Comuni limitrofi nella mattinata del 18 gennaio 2017 è stato colpito da una serie di scosse sismiche devastanti;
- che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi e lo sgombero di molti immobili con conseguente elevato numero di sfollati;
- che a causa del terremoto è stata messa in pericolo anche la sicurezza di beni pubblici e privati e che nella immediatezza dell'evento si è accertata la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici;
- che con Decreto Sindacale n.42 del 24.08.2016, n.70 del 26.08.2016, n.2 del 18.01.2017 e n.4 del 27.01.2017, il Sindaco ha disposto la apertura del C.O.C. conferendo le deleghe gestionali necessarie per fare fronte all'emergenza in atto;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 25 agosto 2016, è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui in premessa;
- che nella seduta del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale inserendo all'interno anche il territorio del Comune di L'Aquila;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - repertorio n.2600 del 24 agosto 2016;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - repertorio n.2607 del 24 agosto 2016;

Vista la OPCM n.0388/2016 ed in particolare l'art.1 i sindaci dei Comuni colpiti sono autorizzati a procedere in via d'urgenza ad adottare provvedimenti per la realizzazione di interventi d'emergenza, comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ma in deroga ad alcune disposizioni legislative indicato al successivo art.5 della medesima Ordinanza;

Vista la comunicazione di GTS n.6 del 28 agosto 2017 con la quale viene segnalata l'estrema pericolosità per la pubblica incolumità rappresentata dal fabbricato, oramai fatiscente a seguito degli anzidetti eventi sismici, sito in frazione Mascioni, distinto in catasto al foglio 38 mappale n.2038 sub.3;

Ravvisata la necessità di adottare gli interventi urgenti ed indifferibili tesi a rimuovere i rischi per la pubblica incolumità attraverso opere di messa in sicurezza.

Visto l'art.677 del C.P.P.;

Visto il disposto dall'art.5 della OPCM n.0388/2016 in relazione alla deroga alla L.241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 6 della O.P.C.M. n.393/2016;

Visto l'art.6 del D.L. 11 novembre 2016 n.205;

Visto l'art. 54 del D. L.vo n° 267/2000;

Visto l'art.163 del D. L.vo 18 aprile 2016 n.50;

Considerato che si rende necessario, urgente ed indifferibile la esecuzione di opere provvisorie atte a garantire la pubblica e privata incolumità;

Ritenuta la propria competenza alla adozione del presente provvedimento in relazione al disposto dell'art.1 commi 1° e 2° lettere b) e c) della O.P.C.M. 388/2016;

Per le motivazioni sopra esposte:

Visti:

L'art. 16 del D.P.R. 06.02.1981 n° 66;

L'art. 15 della L. 24.2.1992, n. 225;

La nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Prot. n.CG/TERAG16/0072035 del 22.12.2016;

Gli artt. 50, comma 3 e 54, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Atteso che l'urgenza del provvedimento non consente di inoltrare la previa comunicazione al Prefetto, al quale tuttavia ne sarà data comunicazione successiva, ed al proprietario dell'immobile oggetto degli interventi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 241/1990;

ORDINA

1) con effetto immediato, la messa in sicurezza tramite demolizione totale dell'edificio situato in frazione Mascioni, distinto in catasto al Foglio 38 mappale n.2038 sub.3 identificato nella scheda GTS n.6 del 25 agosto 2017, con l'ausilio di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate della Difesa o di ditta privata all'uopo incaricata, di proprietà del Sig. Antonelli Giuseppe.

Fa presente che:

- Il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Marzi.
- Contro la presente ordinanza sono ammessi ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. I suddetti termini decorrono dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento.
- Vengano salvaguardati tutti gli ambienti voltati e tutti gli elementi lapidei lavorati per la successiva ricollocazione in situ.

La presente ordinanza viene comunicata a:

- Prefettura di L'Aquila;
- Questura di L'Aquila;
- Comando Carabinieri di Campotosto;
- Comando Vigili del Fuoco L'Aquila (C.O.A.);
- Corpo Forestale dello Stato di Campotosto;
- Enel Distribuzione s.p.a. - Rete elettrica - L'Aquila;
- Telecom;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del Cratere;
- Albo pretorio;
- Forze Armate della Difesa;



PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO N° 543 DEL 06 SET. 2017